



Oggetto: Legge di Bilancio 2021 – Proroga del credito d'imposta per investimenti pubblicitari

Con la presente Taxnews continuiamo ad illustrare le misure fiscali di interesse delle imprese, introdotte dalla manovra di Bilancio 2021, Legge n. 178 del 30 dicembre 2020. In particolare, illustriamo la proroga per il 2021 e il 2022 del credito d'imposta per investimenti pubblicitari.

1. Il credito d'imposta investimenti pubblicitari 2021-2022

Con la legge di bilancio 2021 n. 178/2020, è stato prorogato, per il 2021 e il 2022, il credito d'imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sui giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea oppure editi in formato digitale (sono quindi escluse le spese pubblicitarie su radio e TV).

Come avveniva già per gli investimenti 2020, anche per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta spetta in misura unica, applicando la percentuale del 50% sul valore puntuale dell'intero investimento pubblicitario effettuato nell'anno (in questo caso anche se il valore degli investimenti non è incrementato rispetto all'anno precedente).

Anche per gli investimenti del biennio 2021-2022 sono applicabili le disposizioni ed i chiarimenti introdotti con il regolamento attuativo di cui al D.P.C.M. 16 maggio 2018 n. 90 (di seguito il "Regolamento attuativo").


2. Soggetti interessati e spese agevolate

Imprese lavoratori autonomi ed enti non commerciali possono beneficiare dell'agevolazione indipendentemente dalla loro natura giuridica, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato.

Come precisato nelle FAQ della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2020 (di seguito le "FAQ"), *"non sono pertanto ammesse al credito d'imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità (come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc...)"*.

Non possono, inoltre, usufruire del credito d'imposta le spese accessorie alle spese di pubblicità, i costi di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa (art. 3 del Regolamento attuativo). Sono quindi agevolati i compensi corrisposti alle imprese editoriali e non alle agenzie intermediarie di pubblicità. Può godere del credito d'imposta anche l'acquisto di spazi pubblicitari sul sito web di un'agenzia di stampa, nella considerazione che si tratta di un organo di informazione che svolge una funzione del tutto analoga a quella dei giornali e che ha modalità di fruizione, da parte del pubblico, sovrapponibili a quelle dei giornali on line.

Le FAQ, come indicazione pratica, chiariscono che se la fattura non è emessa da un'"impresa editoriale", ma da un soggetto intermediario, nella fattura dovrà essere espressamente specificato l'importo delle spese sostenute per la pubblicità, separato dall'importo relativo al compenso dell'intermediario, e si dovrà anche indicare la testata giornalistica sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria.

 UHY Italy provides a wide variety of services, ranging from corporate and organizational consulting, to corporate assistance, as well as tax and consulting assistance, audit, payroll and outsourced services.

UHY Advisor Srl, UHY Associati Stprl, UHY Audinet Srl, FiderConsult Srl, are all members of UHY Italy.

Our partners are certified professionals with years of experience in public practice and with leading international firms.

Via Birmania 81
00144 Roma
Tel. +39 06 591.74.69
Fax +39 06 591.35.82

Via Bernardino Telesio 2
20145 Milano
Tel. +39 02 480.12.534
Fax +39 02 481.81.43

Viale Giuseppe Mazzini 10
50132 Firenze
Tel. +39 055 234.79.02
Fax +39 055 234.79.09

www.uhyitaly.com
info@uhyitaly.com

A member of  International, a network of independent accounting and consulting firms.

We have taken the greatest care in preparing the information contained herein, considering the need to make it as concise and timely as possible. However if you intend to use the information in making business decisions or in applying the relevant legal regulations, you are welcome to contact us for a more thorough examination of any specific matters.

Le somme fatturate da **società concessionarie della raccolta pubblicitaria** sono interamente ammissibili ai fini del calcolo del credito d'imposta, in quanto rappresentano, per l'operatore economico che investe in pubblicità, l'effettiva spesa sostenuta per l'acquisto degli spazi prevista dal comma 3 del Regolamento attuativo.

3. Limiti all'agevolazione

Il credito d'imposta pubblicità è concesso nei limiti dello stanziamento annualmente previsto che, per il 2021 e il 2022, è pari a 50 milioni di euro per ciascun anno. Questo comporta che se le risorse non sono sufficienti rispetto alle domande, esse sono ripartite tra i beneficiari in proporzione al credito d'imposta astrattamente spettante (50% delle spese pubblicitarie sostenute).

Si evidenzia che tale agevolazione è utilizzabile nei limiti del regime "de minimis" (che ha il limite di 200.000 euro), secondo i regolamenti comunitari richiamati nell'art. 57-bis, comma 1, del D.L.n. 50/2018. Questo credito d'imposta non rientra tra gli aiuti di cui alla Comunicazione della CE "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (2020/C 91 I/01), che prevede aiuti sotto forma di contributi diretti, sgravi fiscali e anticipi rimborsabili fino a 800.000 euro per impresa beneficiaria.

È stato anche precisato, inoltre, che "per la corretta fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, tutti gli importi degli aiuti ottenuti - previsti nell'ambito del citato "quadro temporaneo" - debbono essere considerati ai fini del calcolo del massimale di cui ai regolamenti europei sugli aiuti "de minimis".

4. L'attestazione del professionista sulle spese pubblicitarie

L'effettuazione delle spese relative agli investimenti pubblicitari deve risultare da un'apposita attestazione emessa dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice Civile. L'attestazione del professionista non deve essere inoltrata, ma deve essere conservata dal soggetto che ha richiesto il credito d'imposta, ed esibita all'amministrazione finanziaria in caso di eventuali successivi controlli.

L'attestazione riguarda esclusivamente l'effettività del sostenimento delle spese pubblicitarie, mentre la dichiarazione che gli investimenti rientrano tra quelli ammissibili deve essere rilasciata dal beneficiario del credito d'imposta, mediante la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, contenuta nella "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti" effettuati, di cui costituisce un presupposto (nell'ambito della procedura telematica illustrata nel successivo paragrafo).

5. Procedura per richiedere il credito d'imposta

Per ottenere il credito d'imposta occorre inviare la domanda attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposita procedura presente nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare" a cui si può accedere con le credenziali SPID, Entratel, Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

A tutt'oggi, si è ancora in attesa di conoscere la tempistica con la quale si potrà fare la richiesta del credito d'imposta pubblicità per l'anno 2021.

Si rammenta, al riguardo, che, per gli investimenti del 2020 era stata prevista una "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", da effettuarsi entro il 30 settembre 2020 (che era una sorta di prenotazione delle risorse, contenente i dati degli investimenti 2020 già effettuati e da effettuare). Entro lo scorso 8 febbraio 2021 si doveva poi confermare la "prenotazione", inoltrando, sempre in via telematica, la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti".

E', infatti, prevista la formazione di un **primo elenco** dei soggetti che hanno richiesto il credito d'imposta in base alla prima "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", con l'importo teoricamente fruibile e l'indicazione della percentuale provvisoria di riparto (per gli investimenti 2020 la pubblicazione è avvenuta il 25 novembre 2020), e, successivamente, al termine di presentazione della "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti", la pubblicazione sul sito web del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei **soggetti** (definitivamente) **ammessi** alla fruizione del credito d'imposta.

6. Modalità di fruizione del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, secondo l'art. 17 del D.L.gs n. 241/1997, mediante modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, anche mediante un intermediario abilitato (non è quindi possibile inoltrare il modello F24 con l'home banking). Il modello F24 contenente l'utilizzo del credito in compensazione per il pagamento di altri tributi, contributi

e premi INAIL, può essere presentato a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla predetta pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi (è il Provvedimento del capo del Dipartimento dell'Informazione e dell'Editoria che individua gli aventi diritto e i relativi crediti spettanti).

Nel modello F24 andrà indicato, nella sezione Erario, il codice tributo 6900, mentre nel campo anno di riferimento andrà indicato l'anno di concessione del credito.

Si rammenta che il credito d'imposta pubblicità va indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi così come anche nel quadro RS (in quanto aiuto di Stato concesso in regime di de minimis).

Lo Studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza e per rilasciare l'eventuale attestazione sulle spese pubblicitarie.



Visitate il nostro sito web:
<http://www.uhyitaly.com>.

Per ulteriori informazioni:
info@uhyitaly.com